



COMUNE DI DRENA
PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Segreteria e Affari Generali

Ufficio Demografici

DETERMINAZIONE N. 5 del 30/01/2024

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27
DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I. ANNUALITA' 2021 - VERIFICA REQUISITI
ED AMMISSIONE AL RIPARTO DEL FONDO DELLE DOMANDE
PERVENUTE. CODICE CAR 24151.

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I. ANNUALITÀ 2021 - VERIFICA REQUISITI ED AMMISSIONE AL RIPARTO DEL FONDO DELLE DOMANDE PERVENUTE. CODICE CAR 24151.
IMPORTO: ,00

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Il DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020, di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'Annualità 2020 € 19.373,00 per l'annualità 2021 € 12.915,00 per l'annualità 2022 € 12.915,00.

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Drena n. 75 del 27 ottobre 2022, con la quale è stata avviata la procedura di assegnazione delle risorse assegnate al Comune di Drena, per l'annualità 2021 pari a €. 12.915,00=, mediante approvazione dello schema di Bando per la concessione di contributi alle attività economiche in conto annualità 2021. Con la medesima deliberazione è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali, dandole mandato per i conseguenti atti di gestione.

Successivamente è stato pubblicato in data 11 novembre 2022 il bando per la concessione di contributi alle attività economiche, assegnando il termine fino alle ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2020 per la presentazione delle domande da parte degli operatori economici interessati.

Entro il termine ultimo sopraindicato sono pervenute al protocollo comunale le seguenti 5 domande elencate in ordine cronologico di arrivo:

n.	Data - ora	Prot.
1	02/12/2022	5507
2	02/12/2022	5517
3	06/12/2022	5677
4	07/12/2022	5749
5	12/12/2022 ore 09:38	5769

Richiamato l'art. 2 (Beneficiari) elencante gli operatori economici titolati a presentare domanda di ammissione al fondo ed in particolare di:

- ✓ si qualificano come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
- ✓ svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Drena un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B, oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- ✓ siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda, oppure siano in via di costituzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
- ✓ non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- ✓ non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Drena, ovvero, nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune, siano disponibili ad autorizzare il recupero dell'importo del debito dal contributo spettante e concesso. L'autorizzazione al recupero del debito deve essere espressamente manifestata con l'apposita dichiarazione presente nella domanda, pena l'esclusione dalla concessione del contributo, seppur in presenza dei requisiti richiesti;
- ✓ siano titolari di partita IVA;
- ✓ siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 4 del presente bando);

- ✓ ciascun soggetto giuridico/fisico richiedente, può presentare una sola domanda di contributo.
- ✓ le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese;
- ✓ le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA;
- ✓ gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), (e g)), ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- ✓ le imprese in via di costituzione. Tuttavia, alla data di concessione del contributo, il beneficiario dovrà possedere tutti i requisiti indicati al comma 1.

Verificato mediante estrazione di visure CCIAA la sussistenza dei requisiti da parte delle singole imprese in relazione all'iscrizione al Registro delle imprese, all'attività svolta, allo stato di attività, all'assenza di stati di liquidazione o di fallimento o assoggettamento a procedure concorsuali.

Verificato che le domande presentate in forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 risultano esser complete e debitamente sottoscritte, e che gli operatori economici risultano avere i requisiti richiesti dal richiamato art. 2 del bando per poter essere ammessi alla ripartizione del fondo che avverrà con successiva determinazione.

Preso atto che in data **17/11/2023** risulta pervenuta dall'Agenzia per la coesione sociale di Roma la risorsa per l'annualità 2021, pari a € 12.706,38, ovvero un importo inferiore rispetto a quanto determinato dal DPCM del 24 settembre 2020, e che pertanto è possibile procedere con la liquidazione alle imprese assegnatarie di un importo massimo pari a quanto accertato.

Evidenziato che la liquidazione degli importi spettanti, che sarà oggetto di successiva determinazione, è subordinata alla sussistenza dei requisiti in capo all'operatore economico indicati all'art. 5 del citato bando (Condizionalità ex ante e aiuti di Stato), oggetto di preventiva verifica mediante interrogazione del R.N.A. (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del bando (Valutazione delle domande di contributo), compete al Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali quale RUP, provvedere alla verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle domande volte ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante verifica della presentazione entro i termini di scadenza, completezza formale della domanda resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, stilando l'elenco delle istanze ammissibili al contributo.

Visto il Decreto della Sindaca di Drena n. 1 del 04.01.2024 con il quale sono stati nominati i Responsabili di servizio e dei Capi Ufficio per l'anno 2024.

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 27 del 28.11.2018.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 12 di data 06/04/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 di data 11/04/2023.

Considerato che il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Drena è in corso di predisposizione e che pertanto, nelle more della sua approvazione, è in corso l'esercizio provvisorio, secondo quanto disposto dall'ordinamento vigente, nei limiti degli stanziamenti definitivi assestati dell'annualità 2024 del bilancio pluriennale 2023 – 2025;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 2 di data 15/01/2024 relativa all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio e alla conferma degli indirizzi per la gestione dettati con il PEG 2023.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

DETERMINA

1. di dare atto che entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al contributo alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all’art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017 n. 205 annualità 2021 fissato nelle ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2022 sono pervenute n. 5 domande;
2. di ammettere alla ripartizione del fondo per l’annualità 2021 le seguenti domande in quanto aventi i requisiti indicati nel bando pubblicato in data 11 novembre 2022:

n.	Data - ora	Prot.
1	02/12/2022	5507
2	02/12/2022	5517
3	06/12/2022	5677
4	07/12/2022	5749
5	12/12/2022 ore 09:38	5769

3. di rinviare a successiva determinazione la ripartizione del fondo a valere sull’annualità 2021 tra i 5 operatori economici ammessi, i cui importi saranno liquidati previa verifica delle condizioni previste all’art. 5 del bando (*regime ‘de minimis’*) mediante interrogazione del R.N.A. (Registro Nazionale Aiuti di Stato);
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti;
5. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;"
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera a), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) di dare evidenza che, in materia di aggiudicazione di appalti, si applica la tutela processuale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n.53 e quindi il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è ridotto a 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

RAS

Drena, li 30/01/2024

Il Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di DRENA. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TONIDANDEL CHIARA in data 30/01/2024